Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 marzo 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . Pag. 1188

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1188

LEGGI E DECRETI

1958

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173.
Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi . . . . Pag. 1189

LEGGE 4 marzo 1958, n. 174.
Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero . . Pag. 1190

LEGGE 4 marzo 1958, n. 175.
Modifica dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538 . . . . Pag. 1193

LEGGE 6 marzo 1958, n. 176.
Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero . . . . . . Pag. 1193

LEGGE 6 marzo 1958, n. 177.
Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 . . . . . . Pag. 1194

LEGGE 7 marzo 1958, n. 178.
Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda . . . . Pag. 1194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957.
Rinnovo ed aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Piacenza. Pag. 1194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958.
Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico . Pag. 1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958.
Nomina dell'avv. Mario Eboli a direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni. Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1958.
Anticipazione del termine per la utilizzazione o la distruzione degli steli di granoturco e di saggina . . Pag. 1196

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.
Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di opere relative ad impianti principali ed accessori di telecomunicazioni in Bologna . . . . Pag. 1196

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.
Determinazione delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale . . . . Pag. 1197

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.
Modificazioni al regolamento di servizio (polizza di abbonamento al telefono) approvato con decreto Ministeriale 11 novembre 1930 . . . . Pag. 1198

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.
Modificazione alla disciplina delle importazioni di burro dall'estero . . . . Pag. 1198

Avviso di rettifica (Legge 7 febbraio 1958, n. 88) Pag. 1199

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di trasferimento di notaio . . . . Pag. 1199

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 1199

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento della zona di divieto di caccia e uccellagione di L'Aquila località San Giuliano . . . Pag. 1199

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 1199

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1201

Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca . . . . Pag. 1201

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Modificazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di polizia . . . . Pag. 1202

Prefettura di Viterbo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956. Pag. 1202

Prefettura di Sassari: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1956 Pag. 1202

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 71 DEL 22 MARZO 1958:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica.

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti agrari.

Concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a geometri.

Concorso per esami a cinquantacinque posti di ispettori aggiunti di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di abilitazione magistrale o di maturità classica ovvero di maturità scientifica.

(958 a 962)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 6 marzo 1958, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Dominic Paul Mc Guire, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Australia.

(1218)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 28 gennaio 1958
registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1958
registro n. 20 Aeronautica, foglio n 23

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

STAGNETTA Calogero, 1° aviere motorista — Motorista di aereo da trasporto, svolgeva eccezionale attività di volo, partecipando a missioni succedentesi senza interruzione in cieli fortemente insidiati dall'aviazione avversaria, dando costanti prove di tenacia, di serena noncuranza del pericolo e di coraggio — Cielo del Mediterraneo, 5 ottobre 1941-26 marzo 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

CHINELLATO Francesco, 1° aviere montatore — A bordo di apparecchio da bombardamento partecipava volontariamente a numerose azioni belliche su munite basi nemiche, dimostrando in ogni circostanza coraggio e senso del dovere — Cielo della Grecia e del Mediterraneo, 28 gennaio 1941-6 ottobre 1942.

(1071)

Decreto Presidenziale 18 dicembre 1957

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

DE NOTARIS Giuseppe, sergente armiere — Armiere di apparecchio da bombardamento dimostrava, in numerose azioni diurne e notturne su importanti obiettivi nemici, elevate virtù di combattente ed alto senso del dovere sopratutto in presenza della reazione avversaria, apportando il suo valido contributo al successo delle missioni — Fronte occidentale - greco - jugoslavo e dell'Africa settentrionale, 12 giugno-23 giugno 1940-13 aprile-24 novembre 1941.

DE BIAGGI Silvio, 1° aviere marconista — Marconista di bordo, partecipava a rischiose azioni in mare aperto e nel cielo di una base nemica In presenza dell'insidia avversaria contribuiva con capacità e noncuranza del pericolo alla buona riuscita delle missioni stesse — Mediterraneo centrale, 18 luglio 1941-5 dicembre 1942

CAVALLI Pietro, 1° aviere motorista. — Motorista mitragliere di bordo, partecipava a numerose e rischiose azioni di esplorazione e di bombardamento distinguendosi sempre per spirito combattivo e alto senso del dovere, — Fronte russo - Cielo del Don, settembre-dicembre 1942.

FLORA Bruno, 1° aviere armiere — Mitragliere di bordo partecipava a numerose azioni in mare aperto e nel cielo di munitissima base nemica. In alcune di esse: contrastate dall'insidia avversaria contribuiva con serenità, capacità e noncuranza del pericolo, alla buona riuscita delle missioni stesse — Mediterraneo centrale, 17 settembre 1942-8 febbraio 1943

CASULA Raimondo, 1° aviere armiere — Mitragliere di bordo partecipava a numerose azioni su mare aperto, dimostrandosi combattente coraggioso e animato da alto senso del dovere In presenza della caccia nemica che più volte colpiva il suo apparecchio, col fuoco della propria arma contribuiva a respingere l'attaccante — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 2 aprile 1941-25 novembre 1941.

CASPANI Italo, 1° aviere aiuto armiere — Armiere mitragliere di apparecchio da bombardamento, partecipava volontariamente ad azioni belliche per ricerca di una grossa formazione coadiuvava il capo equipaggio per portare l'apparecchio colpito in più parti in una base nazionale dimostrando le sue belle doti di combattente sereno e coraggioso. — Cielo del Mediterraneo, 13 dicembre 1940-3 dicembre 1942.

DAMI Guido, 1° aviere armiere. — Armiere mitragliere di bordo, partecipava ad azioni belliche notturne e diurne, contribuendo con sereno spirito di abnegazione alla riuscita delle missioni — Cielo del Fronte dell'Africa settentrionale italiana - del Mediterraneo e dei Balcani, 13 settembre 1941-4 luglio 1943.

(1068)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173.

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:

a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;

b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni

Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare Per i profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili.

Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorchè non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Art. 2.

I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'art. 1 della presente legge, nonchè quelle dell'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Nel primo comma dell'art. 11 suddetto, modificato con l'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: « entro il 30 giugno 1955 », sono modificate in: « entro il 31 dicembre 1960 ».

E' fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959.

Art. 3.

Le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo.

Art. 4.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1957 58, due miliardi nell'esercizio 1958-59, due miliardi nell'esercizio 1959 60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarrà della Prima Giunta U.N.R R A Casas.

Le anticipazioni suddette, nonchè quelle disposte a termini dell'art. 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno estinte, con le modalità previste dall'ultimo comma del detto art. 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Le località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituendo la dizione « Istituti provinciali autonomi per le case popolari » con quella « Prima Giunta U.N.R.R.A. Casas ».

Art. 5.

All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'art. 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.

Art. 6.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Art. 7.

I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.

Art. 8.

Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite a sensi del secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli.

Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'art. 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'art. 94 sopracitato).

Art. 9.

I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960, delle preferenze per l'emigrazione, di cui all'articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960.

Art. 10.

In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo.

Art. 11.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi della assistenza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — TOGNI — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. **174**.

Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi *turistici periferici* e sul credito alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Imposta di soggiorno

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno gli alberghi, le pensioni, le locande, gli stabilimenti di cura e le case di salute sono classificati in sei categorie, contrassegnate come segue:

categoria *A* alberghi di lusso;
categoria *B* alberghi di I categoria;
categoria *C* alberghi di II categoria e pensioni di 1ª categoria;
categoria *D* alberghi di III categoria e pensioni di 2ª categoria;
categoria *E* alberghi di IV categoria e pensioni di 3ª categoria;
categoria *F* locande in genere.

L'imposta è esatta per ogni persona e giorno in base alla seguente tariffa:

categoria *A*	L. 200
» *B*	» 120
» *C*	» 80
» *D*	» 50
» *E*	» 20
» *F*	» 10

Coloro che siano assoggettati all'imposta per trenta giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi novanta giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie. Da coloro che vi dimorano l'imposta è dovuta, per tutta la durata del soggiorno purchè non superi i 120 giorni da quello dell'arrivo, nelle misure fisse individuali di lire 3000 per la 1ª categoria, di lire 2000 per la 2ª, di lire 600 per la 3ª e di lire 200 per la 4ª.

Se la durata del soggiorno nelle ville, negli appartamenti e nelle camere ammobiliate o negli alloggi, per i quali normalmente l'imposta è dovuta in misura fissa, è inferiore a sette giorni, giusta la deroga prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, la imposta si applica con le seguenti quote giornaliere:

categoria I lire 80;
categoria II lire 60;
categoria III lire 30;
categoria IV lire 10.

Tali quote giornaliere si applicano, in ogni caso, agli ospiti delle case per ferie, degli alberghi per la gioventù, dei campeggi, dei villaggi turistici e degli autostelli, per la durata massima di giorni venti.

Le maggiorazioni stagionali, disposte per particolari esigenze a favore di determinate località secondo lo art. 6, lettera *b*) del regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, possono raggiungere i limiti di lire 40 per le quote giornaliere e di lire 400 per le quote fisse.

La classificazione degli alberghi, pensioni e locande è quella risultante dagli elenchi approvati dal Commissariato per il turismo in base alle disposizioni del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e modificato con regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382.

La classificazione degli altri esercizi non compresi negli elenchi suindicati, nonchè delle ville, degli appartamenti, delle camere ammobiliate e degli altri alloggi in genere, è determinata, tenuto conto della loro importanza, attrezzatura e ubicazione, dall'Ente provinciale per il turismo sentito il parere dell'Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo per il territorio di propria competenza, con le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Nel caso che detti alloggi siano situati in località non riconosciuta stazione di cura, di soggiorno o di turismo o che sia intervenuta dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, il parere di cui al precedente comma è espresso dal Comune.

Il parere del Comune, espresso dalla Giunta comunale, e quello dell'Azienda autonoma debbono essere comunicati all'Ente provinciale per il turismo nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta Decorso tale termine, l'Ente provinciale per il turismo può procedere alla classificazione anche senza il richiesto parere.

Le case per ferie, gli alberghi per la gioventù ed i campeggi sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

Art. 2.

Il provento dell'imposta di soggiorno, al netto del l'aggio di riscossione, è devoluto per il 12 per cento all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

La restante parte è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'80 per cento all'Azienda autonoma della stazione; per il 10 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro e per il residuo 10 per cento all'Ente provinciale per il turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'Azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune con l'obbligo della gestione separata prescritta dall'art. 10 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

b) nelle altre località di cui all'art. 1 del regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 30 per cento alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 20 per cento all'Ente provinciale per il turismo e per il 50 per cento a favore del Comune con l'obbligo di gestione separata, per essere destinata, d'intesa con l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, ad opere di miglioramento delle località connesse con lo sviluppo dell'attività turistica ed anche al finanziamento delle Associazione Pro-Loco ivi costituite ed iscritte all'albo da istituirsi e tenersi presso il Commissariato per il turismo.

Per le Regioni indicate nell'art. 18 le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) in favore della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse nella Regione, vengono attribuite direttamente all'Amministrazione regionale, per essere destinate ad alimentare il fondo di rotazione per il credito alberghiero.

Art. 3.

Le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, continueranno ad affluire alla Sezione stessa anche dopo l'avvenuta formazione del fondo particolare di cui al l'art. 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Le quote come sopra affluite alla Sezione, ad avvenuta formazione del suddetto fondo particolare, sono devolute:

a) per il 50 per cento del loro ammontare ad incremento del Fondo speciale, di cui all'art. 19 del regio decreto legge 12 agosto 1937, n. 1561, all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 e all'art. 9 della legge 29 luglio 1949, n. 481, fino a che detto Fondo non abbia raggiunto l'importo massimo di lire 3 miliardi;

b) per il venti per cento del loro ammontare, con quote minime arrotondate a lire 10 milioni, quale partecipazione statale al capitale della S. A. C. A. T. fino a che il capitale della predetta Sezione non abbia raggiunto l'ammontare di lire 1 miliardo;

c) per il 30 per cento del loro ammontare, tramite il bilancio dello Stato, ad incremento del fondo di rotazione costituito presso il Commissariato per il turismo, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691, sulle provvidenze a favore dell'industria alberghiera.

Art. 4.

Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e b), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'art. 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Gli interessi maturati e maturandi sull'incremento del Fondo speciale di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno considerati alla stregua di una riserva per stabilire, in base all'art. 18 dello statuto della predetta Sezione ed all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, l'ammontare nominale massimo delle obbligazioni da emettere dalla Sezione stessa a fronte di mutui di ammortamento.

Detto Fondo deve essere investito in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Un'aliquota di esso, non superiore al 50 per cento del Fondo stesso, può essere investita nell'acquisto di obbligazioni della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, limitatamente a quelle disponibili sul mercato.

La Sezione resta autorizzata a concedere mutui anche ai gestori degli esercizi ricettivi, che non siano proprietari degli stabili a ciò destinati, sempre che essi forni-

scano, a giudizio della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico, fondate ed idonee garanzie valevoli anche nel tempo.

Art. 6.

La misura della cauzione, prescritta dall'art. 11, terzo comma, del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è elevata a 120 milioni di lire.

Art. 7.

La pena prevista dal primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, è fissata nell'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.

TITOLO II

Contributo speciale di cura.

Art. 8.

Con effetto dal 1° luglio 1958 il contributo speciale di cura, previsto dall'art. 12 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è dovuto da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura o di turismo esercitano industrie, commerci, arti o professioni, ed è corrisposto con una addizionale dell'uno per cento dei redditi colpiti dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in categoria *B* e C^1.

Ove detta imposta comunale non sia istituita, il contributo è applicato ai redditi delle industrie, commerci, arti e professioni soggetti alla imposta di ricchezza mobile, in categoria *B* e C^1, nonchè ai redditi esenti da tale imposta anche in virtù di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

Art. 9.

Il contributo speciale di cura viene riscosso dal Comune in partita di giro secondo le norme dell'art. 297 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Il gettito di ogni rata bimestrale dovrà essere versato dall'esattore comunale al tesoriere della Azienda autonoma di cura, di soggiorno o di turismo entro gli stessi termini stabiliti per il versamento delle imposte erariali.

I crediti del Comune per il contributo speciale di cura hanno i privilegi stabiliti dall'art. 2752, ultimo comma, del Codice civile e dall'art. 62 del testo unico delle leggi sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, subordinatamente ai privilegi spettanti ai crediti per tributi dovuti allo Stato.

Si applica l'art. 63 del predetto testo unico concernente la responsabilità solidale del nuovo esercente nel caso di trasferimento dell'esercizio di industria e commercio.

Per la iscrizione a ruolo e per la riscossione del contributo speciale di cura si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta degli enti locali.

TITOLO III

Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 10.

Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esigenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonchè in funzione degli interessi del turismo nazionale.

Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, è fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Art. 12.

Il Commissariato per il turismo è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi *una tantum* a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.

Art. 13.

Il riscontro della gestione di ciascun Ente provinciale per il turismo è effettuato da tre revisori dei conti, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, uno dal Commissario per il turismo ed il terzo dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo.

I revisori compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Ente.

I revisori medesimi sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 14.

Nei confronti delle Aziende di cura, di soggiorno o di turismo, i cui bilanci prevedono entrate superiori a lire 50 milioni annui, il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di tre revisori nominati rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Ministro per il tesoro e dal Commissario per il turismo.

I revisori sono nominati per un triennio e possono essere confermati.

Art. 15.

Per l'applicazione della presente legge viene autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58, di lire 4,5 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi successivi.

I relativi finanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — Commissariato per il turismo.

Art. 16.

E' autorizzato il versamento all'entrata dello Stato per l'esercizio 1957-58 delle somme di lire 700 milioni e di lire 300 milioni da prelevarsi dai conti correnti infruttiferi di tesoreria concernenti rispettivamente la gestione statale dei prodotti industriali e la liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

Art. 17.

All'onere di un miliardo di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

Art. 19.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 175.

Modifica dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, numero 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di L. 900 ».

Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 176.

Disposizioni riguardanti l'indennità supplementare in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per trasferimenti e missioni all'interno o all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero compiute dal personale delle Amministrazioni dello Stato è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di cui all'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

E' soppresso l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio contemplato da precedenti disposizioni in materia.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 177.

Disciplina della riscossione delle tasse per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per la tassa di occupazione temporanea di cui allo art. 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si osservano, in quanto compatibili, le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal predetto testo unico e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 marzo 1958, n. 178.

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato a:

a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;

b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;

c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.

Art. 2.

Le condizioni e le modalità inerenti alle effettive erogazioni delle somme previste dal precedente art. 1, saranno stabilite da una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e del commercio e la Società mineraria carbonifera sarda.

Art. 3.

Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, sarà effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali.

Art. 4.

L'onere di lire un miliardo relativo all'esercizio 1957-1958, sarà fronteggiato a carico del capitolo n. 498 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — BO — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957.

Rinnovo ed aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 marzo 1907, n. 128, relativo alla costituzione del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Piacenza, con il quale venne fissato in L. 5000 annue il contributo dello Stato per promuovere il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, concorrono a creare il disordine nel corso delle acque, provocando in conseguenza alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2149, col quale veniva aumentato da L. 5000 a L. 30.000 il contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti della provincia di Piacenza;

Visto il decreto 23 febbraio 1952, con il quale il Consorzio di rimboschimento veniva rinnovato, per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 e fino a tutto l'esercizio 1955-56, con il contributo annuo dello Stato di L. 300.000;

Riscontrata l'opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni, che per la loro natura e situazione concorrono a creare disordine nel corso delle acque, rinnovando il Consorzio provinciale di rimboschimento di Piacenza per anni quattro con il contributo dello Stato di L. 600.000;

Vista la deliberazione in data 14 dicembre 1955 del Consiglio provinciale di Piacenza, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 31 gennaio 1956, con la quale si propone di rinnovare il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Piacenza con un contributo annuo, da parte della Provincia di L. 600 000, al fine di ottenere un eguale contributo dello Stato;

Visto l'art 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Piacenza, costituito con regio decreto 10 marzo 1907, n. 128, è rinnovato per anni quattro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957 58 fino a tutto l'esercizio finanziario 1960 61, con l'annuo contributo statale di L 600 000 (seicentomila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Piacenza

Detto contributo annuo, per l'esercizio finanziario 1957 58, sarà prelevato sul capitolo 92 del bilancio passivo del Ministero per l'agricoltura e per le foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1957

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1958
Registro n 4 Azienda di Stato for dem, foglio n 287 — MOFFA

(1327)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958.

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 74 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, con il quale il senatore Mario Zotta fu nominato presidente della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico, per la corrente legislatura;

Considerato che a seguito della nomina del senatore Mario Zotta a Ministro senza portafoglio occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il senatore Giustino Valmarana, membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa, in sostituzione del senatore Mario Zotta, nominato Ministro senza portafoglio.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Registro n 5 Tesoro, foglio n 144 — FLAMMIA

(1079)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958.

Nomina dell'avv. Mario Eboli a direttore generale del l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, con il quale il prof. ing. Luigi Palma è stato nominato direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Constatato che il prof. ing. Luigi Palma cessa dalle funzioni suddette;

Visto l'art. 12 dello statuto citato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Mario Eboli è nominato direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1958

GRONCHI

GUI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1958
Registro n 1 Lavoro e previdenza, foglio n 206 — BARONE

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1958
Anticipazione del termine per la utilizzazione o la distruzione degli steli di granoturco e di saggina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1948, con il quale venne dichiarata obbligatoria, in tutte le Provincie del territorio nazionale, la lotta contro la Piralide (Pyrausta nubilalis) e la Nottua (Sesamia cretica) e furono, altresì, stabilite le modalità per la utilizzazione o la distruzione, entro il 30 aprile di ogni anno, di tutti gli steli di granoturco e di saggina, allo scopo di uccidere le larve dei parassiti di che trattasi svernanti nell'interno degli steli stessi;

Visto il successivo decreto 6 dicembre 1950, con il quale è stato anticipato al 15 aprile il predetto termine;

Considerato che, a causa delle diverse condizioni ambientali e climatiche delle zone maidicole nazionali, lo sfarfallamento degli adulti di Piralide e di Nottua può verificarsi in epoche notevolmente differenti fra loro ed anche prima della metà del mese di aprile;

Ritenuta la necessità che per ogni Provincia interessata alla coltura del mais e della saggina venga stabilita la data più opportuna entro la quale dovrà aver luogo la utilizzazione o la distruzione dei residui di dette coltivazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, modificato con successivo decreto 6 dicembre 1950, può essere anticipato, per ogni singola Provincia, con decreto prefettizio, su proposta dell'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I prefetti cureranno la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali delle rispettive Provincie e disporranno l'affissione nell'albo pretorio di tutti i Comuni delle Provincie medesime dei decreti emanati in applicazione del presente provvedimento.

Roma, addì 25 febbraio 1958

Il Ministro: COLOMBO

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.
Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di opere relative ad impianti principali ed accessori di telecomunicazioni in Bologna.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuta la necessità di disporre in Bologna di un complesso immobiliare per quanto più possibile vicino all'edificio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per potervi contenere la centrale telegrafica automatica, per il servizio delle Amministrazioni statali e di particolari Enti o per il normale servizio pubblico, la centrale telefonica interurbana e relativi servizi accessori;

Vista la convenienza e l'idoneità di allogare gli impianti suddetti nel complesso immobiliare di proprietà della Cassa di risparmio di Bologna, più appresso specificato, situato nelle immediate adiacenze dell'edificio dell'Azienda telefoni;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità delle dette opere in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella adunanza n. 662 tenuta il 12 febbraio 1958;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative agli impianti principali ed accessori di cui in premessa.

Art. 2.

Per le opere e gli impianti, principali ed accessori sopraspecificati, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a procedere alle espropriazioni, nonchè alle imposizioni di servitù ed alle limitazioni dei diritti di proprietà che si rendano comunque necessarie, sugli immobili, siti in Bologna, costituenti un unico complesso immobiliare e così distinti:

Foglio 89, particella 555, part. 9283, terreno metri quadrati 120;

Foglio 89, particella 2/sub 2, part. 27095, fabbr. di vani 1 piani 1 (via Alessandrini n. 21);

Foglio 89, particella 26, part. 27098, fabbr. di vani 1, piani 1 (via Capo di Lucca n. 22);

Foglio 89, particella 29/sub 1, part. 32671/3, fabbricato di vani 20, piani 4 (via Alessandrini n. 21);

Foglio 89, particella 27, part. 32671/4, fabbr. di vani 14, piani 3 (via Capo di Lucca n. 34);

Foglio 89, particella 557, part. 32671/10, corte comune ai mappali 2/sub 1 e 2/sub 2.

Art. 3.

Le opere previste nel presente decreto nonchè le espropriazioni e le imposizioni di servitù e le limitazioni dei diritti di proprietà, iniziate a partire dalla pubblicazione del presente decreto, saranno compiute entro il 31 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.

Determinazione delle retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n 238, modificato dal l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA Casa, le retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'articolo precedente sono comprensive dello stipendio, del vitto, dell'alloggio e della percentuale di servizio.

Non rientrano fra gli elementi che compongono le retribuzioni medie suddette e, quindi, vanno conteggiati a parte, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente articolo, i compensi corrisposti al personale a titolo di festività nazionali e infrasettimanali, gratifica natalizia, di lavoro straordinario e di ferie godute.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° periodo di paga successivo alla data del 1° febbraio 1957.

Roma, addì 5 marzo 1958

Il Ministro: GUI

Tabelle di retribuzioni medie mensili
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE ALBERGHI							
	LUSSO		1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		ALTRE CATEGORIE	
	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi	Luglio Agosto Settembre	Altri mesi
	Città di Como e di Cernobbio		Città di Como					
1ª Categoria	75.000	65.000	58.000	48.000	57.000	47.000	—	—
2ª Categoria	60.000	55.000	43.000	37.000	41.000	36.000	38.000	34 000
3ª Categoria	42.000	40.000	38.400	36.000	36.000	34.800	34.800	32.400
Apprendisti	21.000	20.000	19.200	18.000	18.000	17.400	17.400	16.200
	Altri Comuni della provincia di Como							
1ª Categoria	56.000	47.000	52.000	43.000	51.000	42.000	—	—
2ª Categoria	40.000	35.000	38.000	33.000	37.000	33.000	34.000	31.000
3ª Categoria	36.000	33.600	34.800	32.400	32.400	31.200	31.200	28.800
Apprendisti	18.000	16.800	17.400	16.200	16.200	15.600	15.600	14.400

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1958.

Modificazioni al regolamento di servizio (polizza di abbonamento al telefono) approvato con decreto Ministeriale 11 novembre 1930.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il regolamento di servizio (polizza di abbonamento al telefono) approvato con decreto Ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1930;

Riconosciuta la necessità di modificare gli articoli 10 e 11 del detto regolamento di servizio per disciplinare le nuove misure delle penalità dovute dagli utenti morosi per ritardato pagamento delle bollette telefoniche e per stabilire l'obbligo, da parte degli stessi utenti morosi, di rimborsare alla Società concessionaria le spese da essa sostenute per il distacco e la riattivazione dello impianto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 10 e 11 del regolamento di servizio (polizza di abbonamento al telefono) citato nelle premesse sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 10. — Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate trimestrali anticipate, unitamente a quant'altro dovuto dall'abbonato, presso la sede della Società o presso la Cassa che sarà da essa indicata.

Nessun obbligo ha la Società di preavvisare gli abbonati della scadenza dei pagamenti.

Per gli abbonamenti assunti in epoca che non coincida con il principio di un trimestre, l'abbonato sarà tenuto a pagare anticipatamente la rata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'abbonamento ed il primo giorno del trimestre successivo.

Se l'allacciamento avviene nell'ultimo mese del trimestre dovrà pagare il rateo del mese in corso ed il canone del trimestre successivo.

Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti ».

« Art. 11. — Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun trimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione — se posteriore al giorno di inizio del trimestre medesimo — indicata sulla bolletta.

In caso di ritardato pagamento, l'abbonato dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione di:

L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno;

L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200, per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno.

Il mancato pagamento entro il termine di quindici giorni sopra precisato dà comunque diritto alla Società di sospendere il servizio telefonico.

La Società potrà inoltre, persistendo la morosità, provvedere al ritiro del materiale installato presso lo utente stesso e risolvere il contratto di abbonamento, pur conservando pieno ed integro il diritto di esigere a titolo di penale, oltre l'indennizzo di cui sopra, le rimanenti trimestralità di canone fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento.

La Società ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo.

L'abbonato della rete telefonica urbana, al quale, per morosità, sia stato interrotto il servizio telefonico, è inoltre tenuto a rimborsare alla Società concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato rescisso, le spese sostenute dalla Società medesima per le prestazioni necessarie al distacco ed alla riattivazione dell'impianto nella misura stabilita dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con la Società concessionaria ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1958.

Roma, addì 11 marzo 1958

Il Ministro: MATTARELLA

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1958.

Modificazione alla disciplina delle importazioni di burro dall'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio;

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazioni, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1951;

Vista la circolare Ministeriale n. 225565 del 31 ottobre 1951;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regime di importazione del burro fresco o salato, anche fuso (voce doganale n. 30) da qualsiasi Paese;

Decreta:

Art. 1.

Sono temporaneamente sospese le importazioni di burro fresco o salato, anche fuso (voce doganale n. 30) da qualsiasi Paese.

Art. 2.

Il Ministro per il commercio con l'estero consentirà nuovamente l'importazione di burro fresco o salato, anche fuso (voce doganale n. 30) secondo il regime già esistente con i vari Paesi alla data del presente decreto, quando il prezzo italiano alla produzione, sulla

base delle segnalazioni che ne farà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risulterà non inferiore a lire 650 al kg.

Art. 3.

Il prezzo nazionale unico giornaliero, che dovrà essere preso come base per il raffronto con il prezzo di lire 650 al kg. di cui al precedente art. 2, è quello realizzato sulla piazza di Milano per il burro di affioramento degli altri casoni lombardi.

Art. 4.

E' conferita la facoltà alle dogane di consentire direttamente, su presentazione di denuncia e benestare bancario, entro un mese dalla data del presente decreto, l'importazione di burro che alla data anzidetta sia giacente in dogana o viaggiante, sempreché risulti già spedito dall'origine con destinazione ultima Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana.

E' altresì data facoltà alle dogane di consentire direttamente, entro un mese dalla data del presente decreto, l'importazione su presentazione di denuncia e benestare bancario nei casi in cui risulti già effettuato, antecedentemente alla data predetta, il pagamento totale della merce a mezzo clearing, con accreditamento in conto estero in lire libere o lire multilaterali, con valuta libera o con valuta E.P.U. di conto valutario, oppure risulti effettuata un'apertura di credito irrevocabile.

Nei casi in cui ricorrano le condizioni previste nel secondo comma del presente articolo, sulla denuncia e benestare bancario (Mod. *A* Import - Mod. *A* Import RA), le banche emittenti dovranno riportare nello spazio delle note, una dichiarazione attestante l'avvenuto regolamento valutario, unitamente agli estremi (numero e data) della notifica bancaria (Mod. *B* Import) o dell'apertura di credito irrevocabile.

Tale dichiarazione dovrà essere autenticata con timbro e firma della rappresentanza dell'U.I.C. presso la Banca d'Italia territorialmente competente.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

(1469)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 7 febbraio 1958, n. 88 « Provvedimenti per l'educazione fisica », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 6 marzo 1958, all'art 13, dodicesima linea, in luogo di « . . . oltre due ore . . . » leggasi « . . . altre due ore . . . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 13 marzo 1958 è stato revocato il decreto Ministeriale 10 febbraio 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott ssa De Luca Antonia nata D'Errico nel comune di Mirandola, distretto notarile di Modena, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila.

(1366)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roma, di un mutuo di lire 17.363 076 633, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1957.

(1449)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona di divieto di caccia e uccellagione di L'Aquila, località San Giuliano

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 9 luglio 1954 e 14 ottobre 1955, nella zona di L'Aquila, località San Giuliano, della estensione di ettari 500 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 luglio 1954, viene ampliata su altri fondi, di cui ai sottoelencati confini. La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 1 200 circa.

Confini:

Strada provinciale che da piazza d'Armi conduce al bivio di Collebrincioni, di qui strada comunale fino a Collebrincioni; da questo paese mulattiera che, attraverso fonte Puzzillo, conduce alla strada nazionale per Teramo e precisamente alla località « l'Ammunziata » detta strada nazionale verso L'Aquila fino ad incontrare la mulattiera che conduce alla località « Acqua Oria », di qui strada statale che conduce a L'Aquila (piazza d'Armi).

(1328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952 n 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	HOSSELL HENDERSON JHON fu Georges	Volterra	34.19.80	1927	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	2.161.293,45	2.160.000	20- 1-53
2	INCISA DELLA ROCCHETTA Mario fu Enrico	Roma	17.92.00	3651	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	1.490.371,70	1.490.000	9- 3-53
3	INGHIRAMI Ennio, Gino Iacopo e Paolo fratelli, fu Pier Nello	Volterra	58.78.04	1763	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	4 796.782 —	4.795.000	2- 1-53
4	LANG Angelina di Ludovico, HAASS Adolfo, Francesco, Guglielmo, Carolina fu Giuseppe	Arlena di Castro	100.30.27	4085	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	5.166.751,05	5.165.000	28- 9-53
5	LUZI Maria fu Rodolfo .	Bieda	95 22.90	3519	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	4.811.024,55	4.810 000	5- 9-53
6	LUZI Maria e Tilde fu Rodolfo	Vetralla	49.84.54	3520	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3.065.211,50	3 065.000	1- 9-53
7	LUZI Maria e Tilde fu Rodolfo	Viterbo	126.23 16	4086	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	7.097.987,75	7.095.000	1- 9-53
8	PASTI Vittorio e Marco fu Fabio	Civitella Paganico	18.19.12	1431	5- 9-52	265 s. o.	15-11-52	1.836.385 —	—	25-11-52
9	PATRIZI-MONTORO Patrizio fu Filippo	Bracciano	872.72.00	844	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	64.181.805,60	—	7- 8-52
10	PERUZZI Aldo fu Pietro Secondo	Tuscania	28 51 22	2901	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	1.672.459,10	1.670.000	20- 8-53
11	PONTICELLI Maria Carla fu Gustavo	Grosseto	23.98.67	381	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	2.910.472 —	2.910.000	16- 6-52
12	RAMELLA Guido fu Giuseppe	Veiano	34.47.53	2716	29-11-52	7 s. o. 6	10- 5-53	1.537.696,95	—	24- 9-53
13	RICCI Emanuele Filiberto fu Lincoln	Pomarance	137 07 62	2809	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	4.698.448 —	—	14- 9-53
14	SABATINI Felice fu Domenico	Montalto di Castro	7 16.20	3545	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	919.599,90	915.000	26- 9-53
15	SACCHETTI Carolina di Franco	Tarquinia	237.78.91	3840	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	19.425.789,10	—	16- 9-53
16	SACCHETTI Maria di Franco	Tarquinia	223.34.14	1201	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	21.297.063,75	—	8-10-52
17	SANTI Pietro e Maria Luisa fu Felice	Formello	147.96 87	2720	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	8.962.268,15	8.960.000	25- 2-53
18	SCERNI Elena, maritata HARDONIN DI GALLESE, Enrico, Luigi e Mario fratelli e sorella fu Paolo	Pomarance	187 94.81	2912	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	7.981.758,20	7.980.000	29- 9-53
19	SOCIETA' AGRICOLA GROSSETANA	Roccalbegna	630.34.70	4108	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	32.900.780 —	32.900.000	10- 9-53
20	SOCIETA' AGRICOLA GROSSETANA	Scansano	419.43.95	4109	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	23.484.054 —	23.480.000	10- 9-53
21	TORLONIA Maria fu Giulio in SFORZA CESARINI	Roma	193.02.80	2820	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	29.104.263,75	29.100.000	10- 9-53
22	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	Gavorrano	77.73.70	4011	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	5.398.248 —	—	25- 2-53

Roma, addì 17 febbraio 1958

Visto, p. il Ministro DATO

(1153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 21 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,80	624,80	624,80	624,77	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	—	639,25	639 —	639,50	639,10	639,19	639,50	639,50	639,125	639,75
Fr Sv lib	—	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr D.	—	90,20	90,22	90,21	90,20	90,21	90,20	90,25	90,21	90,20
Kr N.	—	87,28	87,28	87,28	87,20	87,28	87,29	87,30	87,28	87,25
Kr Sv.	—	120,30	120,30	120,32	120,22	120,30	120,28	120,50	120,29	120,30
Fol	—	164,42	164,48	164,48	164,42	164,45	164,46	164,50	164,45	164,45
Fr B.	—	12,495	12,4925	12,495	12,49375	12,49	12,495	12,50	12,49	12,49
Fr Fr.	—	147,68	147,70	147,69	147,70	147,72	147,68	147,70	147,71	147,72
Fr Sv. acc.	—	142,31	142,325	142,34	142,25	142,30	142,34	142,25	142,29	142,33
Lst	—	1746,50	1746,75	1746,60	1746 —	1746,56	1746,625	1747 —	1746,62	1746,25
Dm occ	—	148,59	148,60	148,575	148,46	148,53	148,60	148,50	148,53	148,60
Scell Aust.	—	23,99	23,985	24 —	24 —	23,99	23,995	23,95	23,99	23,99

Media dei titoli del 21 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,425
Id 3,50 % 1902	61,40
Id 5 % 1935	96,875
Redimibile 3,50 % 1934	83,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,475
Id. 5 % 1936	96,95
Id 5 % (Città di Trieste)	84,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,225
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,175
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	639,50
1 Franco svizzero lib	145,797
1 Corona danese	90,205
1 Corona norvegese	87,285
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	164,47
1 Franco belga	12,495
100 Franchi francesi	147,685
1 Franco svizzero acc	142,34
1 Lira sterlina	1746,612
1 Marco germanico	148,587
1 Scellino austriaco	23,997

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N 2658 - Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n 3214 - R. - Gab con cui alla signora Lercher Notburga, nata a Gais il 9 settembre 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Larici;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 gennaio 1958 dalla predetta Larici Notburga in atto residente a Chienes;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 6223 - Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n 3214 - R - Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Larici Notburga, nata a Gais il 9 settembre 1909,

Eriberto Larici, nato a Brunico il 4 marzo 1938, figlio;

Paolo Pietro Larici, nato a Brunico il 4 agosto 1944, figlio, viene ripristinato nella forma tedesca di Lercher.

Il sindaco del comune di Chienes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6° comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 marzo 1958

Il Vice Commissario MARCHIONE

(1387)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali in servizio temporaneo di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, registro n. 14, foglio n. 360, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a duecentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il successivo decreto del 10 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1957, registro n. 25, foglio n. 376, con il quale è stata modificata la composizione della stessa Commissione;

Atteso che il componente dott. Adolfo Memmo ha cessato dalle funzioni di vice capo della polizia perchè destinato ad altro incarico;

Ritenuta la opportunità che della cennata Commissione giudicatrice faccia parte il nuovo vice capo della polizia dott. Mario Micali;

Decreta:

In sostituzione del dott. Adolfo Memmo, già vice capo della polizia, viene chiamato a far parte della Commissione di cui in narrativa il vice capo della polizia dott. Mario Micali.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 290

(1430)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 su citato;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1957, n. 37750 Div. 3ª san. col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di cui sopra;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:
Dott. Eduardo Pappacena, vice prefetto.

Componenti:
Dott. Giuseppe Boldrini, veterinario provinciale,
Prof. dott. Bruno Moretti, docente in clinica medica veterinaria;
Prof. dott. Elio Barboni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria,
Dott. Angelo Menaci, veterinario condotto.

Segretario:
Dott. Domenico Berni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 6 marzo 1958

Il prefetto: JOANNIN

(1390)

PREFETTURA DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n. 21336 - Div. san., del 6 giugno 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1956, è costituita come appresso.

Presidente.
Dott. Dessena Antonio, vice prefetto.

Componenti
Dott. Fadda Michele, medico provinciale,
Prof. Demuro Paolo, docente di patologia medica universitaria;
Prof. Cevese Pier Giuseppe, direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale dell'Università,
Dott. Buonajuto Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Dott. Pisano Gavino, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura

Sassari, addì 6 marzo 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(1391)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.